

## CONVENZIONE

TRA

I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati (Roma) - Via Enrico Fermi 40 (di seguito denominato "INFN"), rappresentato dal Presidente pro-tempore Prof.  
.....

E

..... (Impresa), con sede legale in .....  
(di seguito denominata "....."), rappresentata da.....  
in qualità di .....

(di seguito per brevità collettivamente denominate "Parti")

### PREMESSO CHE

- l' INFN, in base all'art. 2 del proprio Regolamento Generale, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della Fisica del nucleo, delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori;
- l' INFN in base ai propri compiti istituzionali promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti, in materia di studio, ricerca e servizi, con Società ed Imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitari e stranieri, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- l' INFN intende collaborare con l'industria per sviluppare sistemi innovativi, da un lato potenzialmente utili alle proprie attività istituzionali e dall'altro tali da accrescere l'innovazione e la competitività del mondo industriale;
- (l'Impresa)  
.....  
.....  
.....

tutto ciò premesso tra le suddette Parti

*SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE*

Art. 1 - Premessa

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione l'INFN e l'impresa instaurano una collaborazione di ricerca tecnologica il cui fine è .....

2.2 La collaborazione consiste nelle seguenti azioni:

- .....
- .....

Art. 3 - Attività delle Parti

3.1 Le Parti si impegnano a svolgere e coordinare tra loro le attività di rispettiva competenza indicate nell'art. 2.

7.3 Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 ciascuna Parte, compatibilmente con le attività programmate o in corso e previo accordo con il Direttore della Struttura interessata, mette a disposizione le risorse umane e strumentali e le competenze scientifiche e tecniche di cui dispone e necessarie all'attività di ricerca.

3.3 L'Impresa contribuisce altresì all'attività di ricerca:

- a) finanziando ..... borse di studio della durata di ..... dell'importo complessivo di ..... annui;
- b) altro.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento

4.1 L' esecuzione della presente Convenzione è affidata ad un Comitato Paritetico di Coordinamento che avrà il compito di organizzare e coordinare le attività indicate all'art. 2.

4.2 Il Comitato di Coordinamento è composto da ..... membri, nominati ..... per Parte entro 30 giorni dalla data di stipula, ed è presieduto dal Presidente dell' Unità di Coordinamento Nazionale per la Formazione Esterna ed il Trasferimento Tecnologico dell'INFN o da un suo delegato.

Art. 5 - Borse di Studio - Altro

5.1 .....

#### Art. 6 - Informazioni e risultati

- 6.1 Ciascuna parte si impegna a mantenere strettamente riservate, per tutta la durata della presente Convenzione, ogni informazione ricevuta, nonché qualsiasi risultato ottenuto nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2.
- 6.2 I risultati dell'attività di ricerca che possano avere rilevanza industriale potranno essere pubblicati previa concertazione tra le Parti.
- 6.3 Ciascuna Parte si impegna a citare l'altra come partner in collaborazione con il quale è stata svolta l'attività di ricerca.

#### Art. 7 - Diritti di Proprietà Industriale

- 7.1 Attiene all' INFN la proprietà di eventuali prototipi realizzati nell'ambito della presente Convenzione.
- 7.2 Le Parti sono comproprietarie dei risultati delle ricerche conseguenti alla presente Convenzione e ne preciseranno d'intesa le modalità di sfruttamento e utilizzazione.
- 7.4 Resta inteso che, in ogni caso, l'INFN potrà utilizzare i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione per i propri fini istituzionali anche in collaborazione con Università ed altri Enti di Ricerca Nazionali ed Internazionali.

#### Art. 8 - Sicurezza

- 8.1 Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva, sui luoghi di lavoro dei locali e delle attrezzature, messi reciprocamente a disposizione e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative del proprio personale.

#### Art. 9 - Durata

- 9.1 La presente Convenzione ha la durata di anni ..... a far data dalla stipula.